



Assemblea straordinaria dei soci BPrM.

PROPOSTA DI MODIFICA ARTICOLI DELLO STATUTO 1,2,5,6,9,10,18 e 23

A) Art. 1 – denominazione

TITOLO I - Denominazione, sede e durata Articolo 1 TESTO VIGENTE	TITOLO I - Denominazione, sede e durata Articolo 1 MODIFICA PROPOSTA
E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "BANCA della PROVINCIA di MACERATA S.p.a.", in forma abbreviata "BPrM S.p.a.".	E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "BANCA della PROVINCIA di MACERATA S.p.a." "BANCA MACERATA S.p.a." , in forma abbreviata "BPrM S.p.a.".

B) Art. 2 – Sede sociale

Articolo 2 TESTO VIGENTE	Articolo 2 MODIFICA PROPOSTA
La Società ha sede sociale e direzione generale in Macerata, Via Carducci n. 67, e può istituire agenzie, filiali e rappresentanze in Italia ed all'estero.	1. La Società ha sede sociale e direzione generale in Macerata, Via Carducci n. 67 , e può istituire agenzie, filiali e rappresentanze in Italia ed all'estero. 2.La modifica del comma 1 necessita del voto favorevole di almeno il 90% del capitale sociale.



C) Art. 5 – Oggetto

Articolo 5 TESTO VIGENTE	Articolo 5 MODIFICA PROPOSTA
1. La Società ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori. Per il migliore raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere qualsiasi operazione strumentale o comunque connessa. 2. La società opera sull'intero territorio nazionale. In tale concetto rientrano gli investimenti in tutto il mondo di persone fisiche e giuridiche aventi residenza e/o sede in Italia, nonché quelli effettuati sul territorio nazionale da persone fisiche e giuridiche aventi residenza e/o sede all'estero.	1. La Società ha per oggetto e scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, in Italia ed all'estero. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio dei servizi d'investimento e dei relativi servizi accessori. Per il migliore raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere qualsiasi operazione strumentale o comunque connessa. Può altresì svolgere ogni altra attività non vietata agli enti creditizi dalla vigente normativa in materia. 2. invariato

D) Art. 6 – Azioni

TITOLO III - Capitale sociale - Azioni – Obbligazioni Articolo 6 TESTO VIGENTE	TITOLO III - Capitale sociale - Azioni – Obbligazioni Articolo 6 MODIFICA PROPOSTA
---	---



1. Il capitale sociale è determinato in € 32.300.000,00, costituito da n. 32.300 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000,00 ciascuna, ed è interamente versato. 2. Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli Azionisti il diritto d'opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme previste dal presente Statuto e dalla Legge, salvi i casi in cui l'interesse della società esiga l'esclusione o la limitazione del diritto stesso. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e beni. 3. Il capitale sociale può essere aumentato in conformità alle prescrizioni di legge ed alle indicazioni della normativa di vigilanza.	1. Il capitale sociale è determinato in € 32.300.000,00, costituito da n. 32.300 323.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1.000,00 100,00 ciascuna, ed è interamente versato. 2. invariato 3. invariato
--	---

E) Art. 9. – Regolamento Assembleare

TITOLO IV – Assemblea Articolo 9 TESTO VIGENTE	TITOLO IV – Assemblea Articolo 9 MODIFICA PROPOSTA
1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale di Macerata, o altrove purché in territorio della provincia, in via ordinaria o straordinaria nel rispetto delle norme	1. invariato 2. invariato



tempo per tempo vigenti. 3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. omissis	3. Lo svolgimento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della società su proposta del Consiglio di amministrazione. omissis Testo invariato con solo scorrimento della numerazione.
--	---

F) Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

TITOLO V - Consiglio di Amministrazione Articolo 10 TESTO VIGENTE	TITOLO V - Consiglio di Amministrazione Articolo 10 MODIFICA PROPOSTA
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall'Assemblea ordinaria che li nomina. Essi possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato: a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo. Le liste possono essere di tre tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere due candidati indipendenti ed un	1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri. Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall'Assemblea ordinaria che li nomina. Essi possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista di seguito indicato: a) la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci ai sensi dei commi successivi, nelle quali i candidati debbono essere elencati assegnando loro un numero progressivo. Le liste possono essere di tre tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere due candidati indipendenti ed un



rappresentante dei soci di minoranza, e le seconde riserve agli indipendenti ed ai rappresentanti dei soci di minoranza i cui requisiti vengono precisati di seguito; b) i requisiti di indipendenza sono stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile. S'intende inoltre indipendente: b.1) il soggetto che non ha intrattenuto nell'anno precedente ed in quello in corso, neppure indirettamente, rapporti tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio quali un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale con l'emittente o con società partecipate o società, enti o persone partecipanti in grado di esercitare un'influenza notevole sull'emittente; b.2) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera b.1). Il consiglio di amministrazione valuta infine l'indipendenza dei propri componenti tenendo presente che un amministratore non è indipendente se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la società o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società; c) s'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 10 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente; d) le liste presentate dai Soci debbono	rappresentante dei soci di minoranza, e le seconde riserve agli indipendenti ed ai rappresentanti dei soci di minoranza. i cui requisiti vengono precisati di seguito; b) i I requisiti di indipendenza sono stabiliti dall'art. 2399 del Codice Civile e dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente; S'intende inoltre indipendente: b.1) il soggetto che non ha intrattenuto nell'anno precedente ed in quello in corso, neppure indirettamente, rapporti tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio quali un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale con l'emittente o con società partecipate o società, enti o persone partecipanti in grado di esercitare un'influenza notevole sull'emittente; b.2) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera b.1). Il consiglio di amministrazione valuta infine l'indipendenza dei propri componenti tenendo presente che un amministratore non è indipendente se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la società o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società; c) s'intende di minoranza il candidato non socio ovvero il socio possessore direttamente o indirettamente di non più di 100 azioni e che non abbia vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente;
---	---



essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; e) ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; f) hanno diritto di presentare liste ordinarie soltanto i Soci che, insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, mentre il quorum di presentazione si riduce al 3% per le liste di indipendenti e/o di minoranza. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, debbono presentare o recapitare presso la sede della Società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea, salvo che le azioni non siano già depositate presso la banca; g) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera d), debbono essere depositate presso la sede della Società le dichiarazioni con le quali ciascun candidato attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, in particolare - per gli interessati - la specifica dichiarazione di indipendenza e/o di rappresentanza della minoranza, nonché di non ricoprire incarichi presso altre aziende come regolamentato al comma 5.;	d) le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; e) ciascun Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; f) hanno diritto di presentare liste ordinarie soltanto i Soci che, insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, mentre il quorum di presentazione si riduce al 3% per le liste di indipendenti e/o di minoranza. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea, debbono presentare o recapitare presso la sede della Società copia della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea, salvo che le azioni non siano già depositate presso la banca; g) unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato alla lettera d), debbono essere depositate presso la sede della Società le dichiarazioni con le quali ciascun candidato attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, in particolare - per gli interessati - la specifica dichiarazione di indipendenza e/o di rappresentanza della minoranza, nonché di non ricoprire incarichi presso altre aziende come
--	---



h) ciascun avente diritto al voto può votare una sola lista per ciascuna delle tre tipologie previste: lista di nomina ordinaria, lista per il consigliere indipendente e lista per il consigliere di minoranza. omissis	h) ciascun avente diritto al voto può votare una sola lista per ciascuna delle tre tipologie previste: lista di nomina ordinaria, lista per il consigliere indipendente e lista per il consigliere di minoranza. omissis
---	---

G) Art. 18 - Collegio Sindacale

TITOLO VIII - Collegio Sindacale Articolo 18 TESTO VIGENTE	TITOLO VIII - Collegio Sindacale Articolo 18 MODIFICA PROPOSTA
1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati. 2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di 10 azioni e che non abbiano vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente. Le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per	1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati. 2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci. Le liste possono essere di due tipi: la prima, ordinaria, che deve contenere almeno un candidato in rappresentanza dei soci di minoranza, e la seconda riservata ai soli candidati proposti dai soci di minoranza, intendendosi questi ultimi i soci possessori direttamente o indirettamente di non più di 100 azioni e che non abbiano vincoli o legami con soggetti che, anche congiuntamente, possano esercitare il controllo sull'emittente. Le liste presentate dai Soci debbono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per



l'Assemblea. Dalla lista ordinaria che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il Presidente, il primo membro effettivo ed il primo membro supplente. Dalla lista riservata ai soci di minoranza che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il secondo membro effettivo ed il secondo membro supplente. Nel caso venga presentata e/o votata una sola lista, questa esprimerà, nell'ordine di lista, il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti del collegio. omissis	l'Assemblea. Dalla lista ordinaria che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il Presidente, il primo membro effettivo ed il primo membro supplente. Dalla lista riservata ai soci di minoranza che riceva il maggior numero di voti verranno eletti, nell'ordine di lista, il secondo membro effettivo ed il secondo membro supplente. Nel caso venga presentata e/o votata una sola lista, questa esprimerà, nell'ordine di lista, il Presidente e tutti i membri effettivi e supplenti del collegio. omissis
--	--

H) Art. 23 - Utile

Articolo 23 TESTO VIGENTE	Articolo 23 MODIFICA PROPOSTA
1. L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue: a) il 10% (dieci per cento) alla riserva legale fino a quando la stessa non ha raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale; b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% (quindici per cento); c) sino al 10% (dieci per cento) ad uno stanziamento da destinare al supporto di iniziative socialmente utili; d) a dividendo per tutti gli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione; e) a riserva straordinaria l'eventuale	1. L'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato come segue: a) il 10% (dieci per cento) alla riserva legale fino a quando la stessa non ha raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale; b) non meno del 15% (quindici per cento) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% (quindici per cento); c) sino al 10% (dieci per cento) ad uno stanziamento da destinare al supporto di iniziative socialmente utili; d) nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, alla costituzione e



residuo. 2. I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità confluiscono nella riserva legale.	all'incremento del Fondo Acquisto Azioni Proprie; e) e) a dividendo per tutti gli Azionisti nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione; e) f) a riserva straordinaria l'eventuale residuo. 2. I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità confluiscono nella riserva legale.
---	--